

Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Prot. n. 00936/2020

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2019, presentato, in data 9 luglio 2019, da parte del sig. Antonio Aprile avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 118/CFA del 14 giugno 2019, con la quale, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado endofederale, assunta con C.U. n. 33/TFN del 30 ottobre 2018 (che aveva irrogato, nei confronti del sig. Aprile, la sanzione dell'inibizione di 3 anni e l'ammenda di € 6.000,00), è stata inflitta, a carico del suddetto ricorrente, l'inibizione per 2 anni e l'ammenda di € 6.000,00, per la violazione dell'art. 1bis, comma 5, CGS - FIGC, in relazione agli artt. 21, commi 2 e 3, NOIF e 19 Statuto FIGC, per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE F.to Attilio Zimatore IL RELATORE F.to Angelo Piazza

Depositato in Roma, in data 21 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face